



**COMUNE DI SOLERO**  
**Sportello Unico per l'Edilizia**

## **LA NORMATIVA SISMICA IN ZONA 4**

Lo scopo di questa nota è quello di fornire alcune informazioni sull'applicazione della normativa volta alla prevenzione del rischio sismico sul territorio del Comune di Solero, che ricade nella zona 4 definita "bassa sismicità".

In particolare saranno analizzati gli adempimenti relativi all'attività edilizia.

### **La recente evoluzione normativa**

Con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 dell'8 maggio 2003, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, sono stati approvati i criteri per l'individuazione delle zone sismiche e la formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone di cui all'allegato 1 dell'O.P.C.M. stessa e sono stati altresì classificati i comuni piemontesi. Fin da tale provvedimento il Comune di Solero è stato inserito nella zona 4. L'articolo 2, comma 1 dell'O.P.C.M. citata dispone che le Regioni provvedano alla formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche con facoltà, per la zona 4, di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica. La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 61 - 11017 del 17/11/2003, ha recepito la classificazione sismica di cui all'O.P.C.M. succitata, demandando ad eventuali successivi atti deliberativi gli aggiornamenti ed adeguamenti della classificazione sismica stessa, disponendo, altresì, di non introdurre, per la zona 4, l'obbligo della progettazione antisismica, ad esclusione di alcune tipologie di edifici e costruzioni rientranti tra quelli di interesse strategico di nuova costruzione.

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 sono state approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni che definiscono i principi generali per il progetto, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni e forniscono i criteri generali di sicurezza a tutela della pubblica incolumità.

Tali norme tecniche sono entrate in vigore a partire dal 1 luglio 2009 e si applicano indistintamente a tutte le costruzioni, indipendentemente dalla zona di classificazione sismica in cui sono realizzate; è pertanto concluso il periodo transitorio durante il quale era consentito alle Regioni di non introdurre la progettazione antisismica in zona 4.

Con l'art. 29 della legge regionale 11.07.2011 n° 10 venne disposto il rinvio dell'applicazione delle procedure da adottarsi nelle zone sismiche fino al 01.01.2012.

Con la **Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 4-3084** sono state approvate le procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico - edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese da applicarsi a partire dal 01.01.2012 **in seguito integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014, n. 65-7656**

### **Il campo di applicazione della normativa**

Su tutto il territorio regionale, e quindi anche nei Comuni ricadenti in zona 4, **ogni costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale** è sottoposta all'**obbligo di denuncia prima dell'inizio dei lavori** ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. Si ritiene utile evidenziare che la realizzazione di opere sottoposte all'obbligo suddetto in mancanza della denuncia costituisce violazione di legge passibile delle sanzioni penali previste dall'art. 95 del D.P.R. 380/2001 (ammenda da lire 400.000 a lire 20.000.000).

La denuncia rappresenta un obbligo **preliminare all'inizio dei lavori strutturali**.

Sono sottoposte all'obbligo di denuncia anche le **varianti sostanziali**, intese come complesso di modifiche al progetto originario che introduca variazioni significative degli schemi statici e/o delle distribuzioni di carico inizialmente previsti.

#### **Gli adempimenti previsti nella zona 4**

Nella zona 4 le opere suddette possono essere soggette a due diversi adempimenti, in relazione alla tipologia di edificio o di infrastruttura.

In particolare sono soggetti a:

- a) **denuncia prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e controllo a campione**: le opere o gli interventi relativi agli edifici e opere infrastrutturali **strategiche e rilevanti e le scuole di ogni ordine e grado** <sup>(1)</sup>;
- b) **denuncia prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001**: ogni costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale diversa da quelle indicate alla precedente lettera a).

In considerazione della minor frequenza delle casistiche che prevedono il doppio adempimento della denuncia e del controllo a campione, si forniscono, con questa nota, solo alcuni cenni riguardanti la procedura di controllo riservando un maggior dettaglio alle procedure di sola denuncia.

#### **Procedura del controllo a campione per interventi relativi agli edifici e opere infrastrutturali strategiche e rilevanti e per le scuole di ogni ordine e grado**

In tali casi la **denuncia** deve essere presentata in **tre copie** presso la Direzione Regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Piazza Turati n° 4 ad Alessandria. L'Ufficio tratterà una copia e ne restituirà due, vidimate e timbrate, all'interessato il quale ne trasmetterà una copia al Comune ed una sarà custodita in cantiere. Il 5% delle denunce presentate sarà sottoposto, con periodicità trimestrale, a controllo sul contenuto della denuncia e sul merito della documentazione presentata.

#### **La denuncia prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001**

Nei casi in cui è prevista la sola presentazione della **denuncia**, la stessa, redatta in conformità alle istruzioni seguenti, deve essere presentata in sole **due copie** all'ufficio comunale. Occorre ribadire che sono sottoposti a denuncia **tutti gli interventi a carattere strutturale, indipendentemente dal materiale impiegato**. Infatti, a differenza di quanto previsto dall'art. 64 del D.P.R. 380/2001, che riguarda le sole strutture in cemento armato – normale o precompresso – e quelle metalliche, la denuncia di cui all'art. 93 del medesimo decreto (ossia quella per le zone classificate sismiche) riguarda **qualunque tipo di materiale**, inclusi il legno e la muratura. Pertanto la denuncia ai sensi dell'art. 93, opportunamente integrata, comprende anche la denuncia ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001.

Nelle istruzioni seguenti si farà riferimento a Modelli la cui numerazione è conforme a quella prevista dalla D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084.

Come già riferito, **la denuncia deve essere presentata dal committente prima dell'avvio delle opere** strutturali e redatta in conformità al Modello 1, compilato in ogni sua parte e con una delle due copie in bollo. Al Modello 1 deve essere allegata la documentazione indicata nel modello stesso. Qualora la denuncia debba essere presentata allo sportello comunale non è necessario allegare i documenti già in possesso del Comune poiché facenti parte della pratica edilizia.

Nella maggior parte dei casi al Modello 1 sarà necessario allegare:

- il progetto strutturale (piante e sezioni strutturali in scala adeguata) completo di particolari costruttivi con indicazione del numero delle tavole;

---

<sup>1</sup> Tra gli edifici ed opere infrastrutturali di tipo **strategico** sottoposti a denuncia e controllo a campione vi sono, ad esempio: sedi di Amministrazioni comunali nel caso in cui ospitano anche funzioni e/o attività connesse alla gestione delle emergenze, sale operative per la gestione delle emergenze (COM, ARPA, Volontariato), centri funzionali a supporto delle attività di Protezione Civile, edifici individuati nei piani di emergenza, Asili Nido e Scuole di ogni grado nel caso in cui siano individuate dal Piano Comunale di Protezione Civile quali strutture idonee alla gestione dell'emergenza. Tra le opere infrastrutturali: ponti e similari annessi a vie di comunicazione strategiche individuate nei piani di Protezione Civile o in altre disposizioni per la gestione delle emergenze, costruzioni connesse con l'accumulo e l'approvvigionamento di acquedotti di consistenza sovracomunale, strutture eventualmente specificate nei piani di protezione civile per la gestione dell'emergenza. Sono inoltre sottoposti a denuncia e controllo a campione gli edifici definiti **rilevanti** tra i quali gli Asili Nido e le Scuole di ogni ordine e grado.

- la relazione tecnica comprensiva dei criteri di analisi e di verifica (normativa di riferimento, descrizione del modello strutturale, tipo di analisi, affidabilità e validazione dei codici di calcolo e sintesi dei risultati delle verifiche sulla struttura) e la relazione sulla modellazione sismica concernente la “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione;
- la relazione di calcolo delle strutture portanti;
- le relazioni specialistiche (relazione sulle fondazioni, relazione geologica e relazione geotecnica);
- il piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera;
- la nomina del collaudatore corredata dalla dichiarazione di accettazione, redatta in conformità al Modello 7;
- per le opere soggette alla denuncia ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001 (strutture in C.A. e metalliche) la relativa relazione illustrativa, redatta in conformità al Modello 3;
- nel caso in cui vi sia la presenza di più figure responsabili della progettazione strutturale, l’indicazione del referente che curerà i rapporti con l’Amministrazione competente.

**Tra i documenti sopra elencati non è stata citata la dichiarazione di fattibilità strutturale (Modello 8) in quanto la stessa deve essere allegata già all’atto della richiesta di rilascio del Permesso di Costruire, ovvero alla D.I.A. o alla S.C.I.A. affinché esse siano ritenute valide.**

Nel caso in cui si tratti di **variante**, la denuncia è redatta sul Modello 2, compilato in ogni sua parte, consegnato in due copia – delle quali una in bollo – e recante la documentazione occorrente.

#### **Adempimenti successivi alla presentazione della denuncia**

Solo dopo aver presentato la denuncia possono essere iniziati i lavori. Tuttavia, entro e non oltre sette giorni dall’effettivo inizio dei lavori, occorre ancora presentare il “**Certificato di inizio dei lavori**” utilizzando il Modello 4.

Prima della fine dei lavori l’interessato deve provvedere altresì alla comunicazione all’Ufficio competente di eventuali **varianti NON sostanziali** apportate al progetto già oggetto di denuncia, consegnando la relativa documentazione.

La **fine dei lavori** deve essere comunicata **entro sessanta giorni** al medesimo ufficio utilizzando il Modello 5; se si tratta di opere in C.A. o a struttura metallica deve essere comunicata anche la relazione a strutture ultimate (Modello 6) corredata dalla documentazione sui materiali impiegati, come previsto dall’art. 65 del D.P.R. 380/2001.

Il Modello 5 e, qualora previsto, il Modello 6, opportunamente timbrati e firmati dall’ufficio comunale, assolvono alle finalità previste dall’art. 62 del citato D.P.R. 380/2001 (rilascio della licenza d’uso degli edifici in cemento armato e del certificato di agibilità di fabbricati in zona sismica).

A conclusione del procedimento all’ufficio comunale deve essere presentato, in due copie, il **certificato di collaudo** statico previsto dall’art. 67, comma 7 del D.P.R. 380/2001 che, in ottemperanza a quanto stabilito dal paragrafo 9 delle Norme Tecniche per le Costruzioni, riguarda tutte le parti strutturali, **indipendentemente dal materiale impiegato.**

#### **Verifiche dell’ufficio comunale sulle denunce presentate**

Alla presentazione della denuncia, l’Ufficio competente ne accerta la ricevibilità e verifica la formale completezza della documentazione allegata. Ove l’Ufficio riscontri carenze della denuncia o incompletezza della documentazione allegata, provvede a richiedere le integrazioni necessarie. La denuncia s’intende accettata solo a seguito del suo perfezionamento e/o all’integrazione della relativa documentazione.

Al momento dell’accettazione, l’Ufficio competente restituisce al richiedente una copia della denuncia che dovrà essere custodita presso il cantiere.

La vidimazione attesta unicamente la completezza formale della denuncia e dei suoi allegati.

La stessa procedura è applicata per le denunce relative a varianti sostanziali.

#### **La modulistica**

Al termine della presente nota sono riportati i modelli citati e, in particolare, i seguenti:

- Modello 1: Denuncia lavori di costruzione in zona sismica;
- Modello 2: Denuncia di variante lavori di costruzione in zona sismica;

- Modello 3: Relazione illustrativa (necessaria per rendere efficace la denuncia anche ai fini dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001);
- Modello 4: Certificato di inizio lavori;
- Modello 5: Certificato di fine lavori;
- Modello 6: relazione a struttura ultimata (necessaria nel caso di impiego di C.A. o di strutture metalliche);
- Modello 7: Nomina del collaudatore e dichiarazione di accettazione;
- Modello 8: Dichiarazione di fattibilità strutturale.

### **Riferimenti normativi**

Per ulteriori approfondimenti normativi si possono consultare i seguenti provvedimenti:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con particolare riferimento al capo IV (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche);
- legge regionale 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64) e le relative delibere attuative;
- Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 1/DOP del 27 aprile 2004 che detta le disposizioni procedurali ed attuative della DGR n. 61 - 11017 del 17 novembre 2003;
- decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni - N.T.C.);
- D.G.R. n. 11-13058 del 19 gennaio 2010 con la quale si è provveduto all'aggiornamento ed all'adeguamento dell'elenco delle zone sismiche in virtù di quanto disposto con l'O.P.C.M. 3519/2006;
- D.G.R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011, con la quale si è provveduto a:
  - definire, per le diverse zone sismiche riconosciute nel territorio piemontese, (3S, 3 e 4), le specifiche procedure e modalità di deposito e controllo concernenti gli aspetti edilizi e delle costruzioni, (ai sensi degli artt. 93 e 94 del DPR 380/01), e gli aspetti urbanistici, (con riferimento all'art. 89 del citato DPR) disponendone l'entrata in vigore a partire dal 01.01.2012;
  - definire gli edifici e le opere infrastrutturali aventi carattere strategico e rilevante, soggetti a forme specifiche di controllo;
  - individuare gli interventi a valenza strutturale che interessano costruzioni modeste e di scarsa rilevanza ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità i quali, sia pur soggetti all'obbligo della denuncia di cui all'art. 93 del DPR 380/2001, non rientrano nell'ambito delle procedure di controllo e verifica;
  - predisposta la modulistica da utilizzarsi su tutto il territorio regionale, per le varie tipologie di interventi.